

Convegno su:

Architettura e paesaggio rurale tra permanenze,
recuperi e trasformazioni

Padova, 6 ottobre 2009

I. L'ARCHITETTURA RURALE COME SEGNO DEL PAESAGGIO AGRARIO

Desidero ringraziare i Colleghi Accademici e, in particolare, il caro amico Mario Bonsembiante, per aver accolto la mia sollecitazione volta a segnare una nuova traccia del percorso di studio sul paesaggio avviato dalla nostra Accademia.

Le ben note riflessioni sulla dinamicità del paesaggio e sul carattere composito che lo connota, condivise da quanti si sono dedicati allo studio della materia, nell'ottica di quell'approccio tradizionalmente multidisciplinare che la caratterizza, acquistano corpo e spessore ed una consistenza più accentuata e tangibile nel segno della veridicità con riferimento al paesaggio agrario inteso, nella accezione coniata da Emilio Sereni, come quella forma che l'uomo nel corso e ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale¹.

Matrice del paesaggio agrario, ci ricorda Franco Scaramuzzi, è l'agricoltura che rende i paesaggi in cui si svolge realtà vive e dinamiche, mai nate per essere conservate nel tempo². La lezione del Presidente dell'Accademia dei Georgofili ci insegna che nel corso della storia i paesaggi agrari hanno subito continui mutamenti anche radicali – gli sfondi dei dipinti che hanno segnato lo scorrere del tempo, e le preziose letture dei cabrei testimoniano la veridicità di queste affermazioni – metamorfosi attribuite non solo al buon

* *Università degli Studi di Padova*

¹ Cfr. E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 29.

² Cfr. F. SCARAMUZZI, *Pianificare l'agricoltura per tutelare il paesaggio*, relazione tenuta in occasione del *Saluto alle matricole*, Viterbo, 25 ottobre 2005.

gusto degli agricoltori, ma anche alla imprescindibile necessità di rispettare precise esigenze tecnico-economiche, e, mi permetto di aggiungere, rispondenti, almeno in parte, alla evoluzione dei rapporti giuridici che il diritto ha costruito nella costante ricerca di una sorta di conciliazione degli interessi del lavoro e della proprietà. Proprio riflettendo su quest'ultima osservazione si può forse cogliere, attraverso un'indagine diacronica sulle sue metamorfosi, una peculiarità del paesaggio agrario inerente al suo rapporto con il diritto: se infatti in generale il diritto non plasma la realtà, ma si limita a tradurre sul piano giuridico il divenire della sua essenza e ad apprestare gli strumenti della sua tutela, per lungo tempo, il diritto agrario, in particolare alcuni specifici suoi istituti, si è invece riflesso nella realtà del paesaggio agrario e ne ha condizionato incisivamente la conformazione. Confortano questa riflessione le pagine dedicate da Emilio Sereni all'incidenza della mezzadria sulla costruzione del paesaggio³, e quel suggestivo ripercorrere con Renato Stopani⁴, le fasi del processo evolutivo delle modalità insediative nella campagna toscana, legato alla corrispondente evoluzione del sistema podereale, che ha segnato il passaggio dalle modeste "case da lavoratore", tipiche dell'età medievale, alle turrite dimore in muratura del Cinquecento, nucleo centrale di edifici a tipologia seriale, aperte cioè alla possibilità di aggiungere altri elementi, e, infine, alle monumentali case coloniche espressione dell'architettura della fine del Settecento.

Il carattere composito del paesaggio agrario si dispiega in tutta la sua essenza alla luce della considerazione che esso appare sì prevalentemente plasmato dalla mano dell'agricoltore, ma si rivela al contempo tessuto attraverso una fitta trama di elementi che assumono un rilievo significativo sotto il profilo storico, culturale, architettonico: in questo contesto il pensiero va in particolare alle tracce di cultura lapidea che nel loro complesso compongono l'architettura rurale, spesso espressione di una cultura povera, caratterizzata da una matrice culturale di derivazione agro-pastorale: non solo dunque fabbricati veri e propri, ma anche piccole strutture presenti nelle aree rurali, dai muretti a secco che delimitano i confini o i terrazzamenti, a piccoli ponti, torrette, opere idrauliche, che rappresentano segni del paesaggio capaci di racchiudere in sé, come una sorta di icona, quel peculiare *imprinting* che in generale connota il paesaggio agrario, e che tratteggia i contorni di una sua singolare plurivalenza. Spesso, infatti, si tratta di strutture che rappresentano elementi di rilievo culturale nell'ambito del paes-

³ Cfr. E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, cit., p. 293.

⁴ Cfr. R. STOPANI, *La casa colonica toscana*, Le Lettere, Firenze, 2006.

saggio agrario, ma che, al tempo stesso, sono caratterizzate da una estrema funzionalità all'esercizio dell'agricoltura, rivelandosi dunque modellate nel tempo in funzione del costante dipanarsi delle esigenze economiche degli agricoltori e, come abbiamo visto, dell'evoluzione dei rapporti contrattuali disciplinati dal diritto agrario.

Singolare è il destino di queste strutture: esse, infatti, per lungo tempo sono state lasciate nell'oblio, segnato dal prevalente interesse verso la lettura dei tessuti urbani⁵, e, al contempo, da quel peculiare modo di percepire il paesaggio in funzione di criteri meramente estetici e ambientali che ha caratterizzato il secolo scorso, e che ha indotto lo studioso e il legislatore a polarizzare la sua attenzione da un lato sugli elementi naturalistici del paesaggio agrario, dall'altro sugli edifici in esso presenti che assurgono alla dignità di villa, da assoggettare a tutela conservativa attraverso il sistema vincolistico. In questo orientamento di fondo sembra riflettersi il degrado che di fatto ha coinvolto in quel periodo l'architettura rurale, segnato sia dall'opzione verso un nuovo modo di costruire all'interno delle aree agricole, attraverso il ricorso a criteri ispirati a modelli costruttivi o produttivi industriali, sia dalla proliferazione incontrollata dell'edificazione nelle aree periurbane, che talvolta è sfociata nell'inglobamento degli edifici rurali all'interno dello stesso tessuto dell'urbe.

Gli albori del nuovo secolo rivelano una singolare rivalutazione delle forme di architettura rurale per così dire minore, nell'ottica del nuovo modo di percepire il paesaggio, e, quindi, anche il paesaggio agrario, come bene culturale, e, dunque, come realtà composita, complessa, risultato di una sinergia di fattori, la natura, l'opera dell'uomo, le tradizioni e l'evoluzione naturale: basti pensare al fenomeno, rilevante sotto il profilo culturale, ma con non indifferenti riflessi sul piano economico, dell'incidenza della riscoperta dei modi tradizionali del "fare" agricoltura, sul recupero e sulla valorizzazione delle strutture edilizie a essi funzionali.

Sotto altro profilo si innesta lungo questo *trend* anche il forte impatto delle tecniche dell'architettura rurale tradizionale sulla formazione delle regole che disciplinano la moderna architettura bioecologica, la c.d. bioedilizia, rispondenti ad esigenze attualmente imprescindibili, di sviluppo sostenibile dell'ambiente, di risparmio energetico, di miglioramento della salubrità degli edifici e di salvaguardia dei modi di vita tradizionali.

⁵ Cfr. A. MANIGLIO CALCAGNO, *Prefazione* a G. Brancucci, A. Gheri, E. Ruggiero, *Paesaggi liguri a terrazze*, Firenze, 2000, p. 9.

2. LA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 378 “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL’ARCHITETTURA RURALE”

Le peculiarità che connotano le diverse forme di architettura rurale invocano l’adozione da parte del legislatore di linee di intervento nella disciplina della materia mirate a conciliare, nel delicato e fragile gioco di equilibri che contraddistingue queste peculiari strutture edilizie, la loro funzionalità all’esercizio dell’agricoltura, con la tutela e la valorizzazione della originale valenza architettonica che le caratterizza come prezioso portato storico e culturale.

Il quadro normativo di riferimento, peraltro, appare estremamente frammentato, dispiegandosi in una sorta di *puzzle* le cui tessere, che il giurista è chiamato in questa sede a ricomporre, sono raramente rappresentate da provvedimenti legislativi *ad hoc*, ma si prospettano invece come disposizioni inserite all’interno di provvedimenti normativi di più ampia portata, di matrice agraristica, o più spiccatamente paesaggistica.

Il percorso ricostruttivo non può che prendere le mosse dall’unica legge univocamente e specificatamente dedicata alla materia, la legge 24 dicembre 2003, n. 378 “*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale*”, finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che costituiscono testimonianza dell’economia rurale tradizionale.

In realtà, da tempo è in cantiere un altro testo normativo che si pone nella direzione del recupero delle tecniche costruttive in terra cruda, tipiche dell’architettura rurale, attraverso l’erogazione di agevolazioni finanziarie e fiscali, ma la relativa proposta di legge è ancora arenata sulle sponde del tortuoso dibattito parlamentare.

La legge sull’architettura rurale affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di predisporre, nell’ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale, programmi, di norma triennali, al fine di individuare nel proprio territorio, sentita la competente soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti che rientrino nelle tipologie di architettura rurale di cui al decreto 6 ottobre 2005 del Ministro per i Beni e le attività culturali, e provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali. L’approvazione dei programmi da parte delle regioni è condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse del fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale, istituito dall’art. 3 della stessa legge.

È singolare e degna di nota una curiosa sorta di ambivalenza che si registra nelle scelte operate dal legislatore del 2003: da un lato, infatti, viene favorita, attraverso lo strumento della incentivazione finanziaria che gli stessi programmi regionali e provinciali possono prevedere, la conservazione della originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche. D'altro lato traspare da alcune disposizioni contenute nella stessa legge l'attenzione a conciliare la conservazione delle peculiarità *lato sensu* culturali di tali edifici, con il loro dover essere resi comunque funzionali alle nuove tecnologie adottate dalle imprese agricole che di tali edifici fanno uso per l'esercizio della loro attività. I programmi regionali e provinciali, infatti, devono definire gli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, al fine di assicurarne il risanamento conservativo e il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole. Tali interventi devono essere realizzati alla luce dei criteri tecnico-scientifici dettati con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bio-ecologica, dallo stesso decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali, del 6 ottobre 2005.

Siamo qui, dunque, in presenza di un esempio emblematico di quella trasformazione conservativa che gli studiosi del paesaggio delineano come mirata a condurre una strategia di riorganizzazione delle funzioni diverse dalle originarie che permetta di consolidare le forme originarie, in quelle realtà, come appunto nel paesaggio agrario, coinvolte direttamente nella dinamica territoriale, dove tentare di mantenere le stesse funzioni originarie e cercare di ristabilirle ove siano già perse, significherebbe entrare in un contrasto insanabile con le forze dinamiche che tendono alla trasformazione del territorio e quindi al degrado e alla perdita della struttura stessa che si deve mantenere⁶.

3. ARCHITETTURA RURALE E AGRITURISMO

Un'ipotesi altrettanto pregnante e significativa di incentivazione da parte del legislatore di una sorta di trasformazione conservativa della componente edilizia del paesaggio agrario, si fa strada nelle disposizioni inerenti il recupero

⁶ Cfr. G. BEDINI, *Il paesaggio in villa*, Lucca, 2002, p. 32.

degli edifici rurali da utilizzare a fini agrituristici, contenute nella legge quadro, 20 febbraio 2006, n. 96, che reca il titolo "*Disciplina dell'agriturismo*".

In questa materia si riscontra in modo ancor più evidente rispetto alla normativa precedentemente esaminata, una singolare forma di rapporto biunivoco tra la valenza architettonica dell'edificio e la sua funzionalità all'esercizio dell'agricoltura, tra architettura come elemento del paesaggio e agricoltura, nel senso che le regole dell'una si piegano in funzione delle esigenze dell'altra.

Già nelle enunciazioni di principio elencate nella norma di apertura della legge quadro dove si indicano le finalità perseguite dal legislatore, l'agriturismo si configura a chiari termini come uno strumento volto a recuperare il patrimonio edilizio rurale nell'ottica della tutela delle peculiarità del paesaggio nel quale è inserito; a sua volta, l'art. 3 del provvedimento richiede espressamente alle regioni di disciplinare le modalità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente a uso dell'imprenditore agricolo, ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Qui sono le regole del paesaggio che prevalgono rispetto a quelle dell'agricoltura, laddove subordinano la possibilità di trasformazione degli edifici rurali, finalizzata allo scopo di rendere questi ultimi funzionali all'esercizio dell'impresa agricola, alla condizione che siano rispettate le caratteristiche paesaggistiche del luogo, consentendo dunque di consolidare la forma originaria di quegli edifici.

Altre disposizioni contenute nella stessa legge, rivelano la prevalenza delle regole dell'agricoltura, laddove, ad esempio, la specificità della destinazione agrituristica degli edifici rurali incide sulla regolamentazione d'uso dei medesimi che è attratta, sotto vari profili, nell'orbita del regime di favore riservato dal legislatore a questa peculiare forma di esercizio dell'impresa agricola, nell'ottica della moderna multifunzionalità che contraddistingue quest'ultima alla luce dei più recenti provvedimenti legislativi che hanno modificato in questa direzione la definizione codicistica di imprenditore agricolo. Se è vero infatti che l'art. 3 della legge quadro ha ristretto la gamma delle strutture edilizie da destinare a fini agrituristici, agli edifici o parte di essi, già esistenti sul fondo, negando dunque all'imprenditore agricolo, la possibilità, viceversa a lui riconosciuta dalla normativa precedente, di utilizzare a tal fine edifici situati nei centri abitati dei comuni limitrofi, è altrettanto vero che, alla luce del terzo comma della disposizione, l'uso agrituristico dei locali comporta la loro assimilazione, ad ogni effetto, alle abitazioni rurali. La natura rurale dei fabbricati destinati all'agriturismo è stata ribadita a

chiari termini dalla circolare dell'agenzia del territorio 16 maggio 2006, n. 4, che ha, in questa direzione, provveduto a individuare le caratteristiche che le costruzioni strumentali all'attività agricola devono avere per essere iscritte nella categoria catastale D 10, alla quale vanno ricondotti sia i fabbricati adibiti all'utilizzo ricettivo nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, sia gli altri immobili ricompresi all'interno dell'azienda agricola e destinati alla ricezione e ospitalità dei clienti nell'ambito dell'attività agrituristica. L'assimilazione, ad ogni effetto, alle abitazioni rurali dei locali utilizzati a uso agriturismo comporta l'esenzione sia dall'ICI che dall'IRPEF a motivo della irrilevanza fiscale di detti fabbricati, dal momento che la tassazione è assorbita in quella del terreno su cui i fabbricati insistono. L'art. 3 della legge n. 96/2006 dispone infatti che gli edifici rurali, o parte di essi, utilizzati per l'attività di agriturismo, sono riconosciuti come fabbricati strumentali non soggetti ad accatastamento ed alla relativa attribuzione di rendita catastale: la destinazione a fini agrituristici, dunque, non fa perdere a tali edifici il requisito della ruralità e, come edifici rurali, catastalmente continuano a far parte del fondo agricolo. Coerentemente, gli interventi di ristrutturazione o realizzazione effettuato su un fabbricato destinato all'esercizio dell'attività agrituristica, beneficiano dell'esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. L'art. 3 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 sull'orientamento e modernizzazione del settore agricolo, dispone infatti che relativamente ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9, lett. a) e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che esonerano dal pagamento degli oneri di urbanizzazione i coltivatori diretti, e ora anche gli imprenditori agricoli professionali, per le opere da realizzare in zone agricole, comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore stesso. Infine, per quanto riguarda l'IVA relativa alla ristrutturazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici adibiti ad agriturismo, la circolare dell'agenzia delle entrate n. 3 del 17 gennaio 2001, al paragrafo 3.4., precisa che le fatture di acquisto che documentano gli interventi di ristrutturazione su fabbricati destinati all'esercizio di attività agrituristica devono essere annotate nel registro acquisti dell'attività agricola, con diritto al recupero della relativa imposta in presenza di rinuncia al regime speciale previsto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/72⁷.

⁷ Per un'esauritiva ed accurata ricostruzione della disciplina fiscale dell'agriturismo, rinvio a L. GARBAGNATI, *I profili fiscali dell'agriturismo*, in «I Georgofili, Quaderni», V, 2006, Firenze, p. 115.

La specificità che contraddistingue la localizzazione dell'erogazione di servizi di ospitalità e di alloggio all'interno di edifici rurali, alla luce della legge del 2006, giustifica poi, ancora nell'ottica della prevalenza delle regole dell'agricoltura, l'introduzione di alcune deroghe importanti al regime ordinario sotto il profilo delle norme igienico-sanitarie: l'art. 5 della legge del 2006, nel demandare alle regioni la definizione dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche, impone di tener conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata. Il comma 6 della stessa disposizione prevede infine la possibilità di assicurare con opere provvisorie la conformità degli edifici e dei manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica, alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

4. LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI RURALI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 99/2004

Divagando nel labirintico intreccio di norme che il legislatore agrario ha prodotto negli ultimi anni, utilizzando come filo di Arianna la ricerca di disposizioni che attengono all'architettura rurale, troviamo all'interno del d.lgs. n. 99 del 2004, una disposizione, l'art. 12, che si inserisce a pieno titolo nell'ottica della valorizzazione del patrimonio abitativo rurale, in cui si delinea una singolare ipotesi dove sono le regole dell'agricoltura a piegarsi alle esigenze del paesaggio agrario. La norma mira a incentivare la ristrutturazione a opera dell'imprenditore agricolo che ne sia proprietario, dei fabbricati siti nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e il conseguente acquisto dei requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme. I redditi dei fabbricati ristrutturati, se concessi in locazione per almeno cinque anni, sono considerati, ai fini delle imposte sui redditi, compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui insistono, per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni. In questa fattispecie l'incentivazione alla ristrutturazione dell'edificio non è finalizzata al suo successivo utilizzo in funzione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale agricola, a differenza degli edifici destinati ad agriturismo: non sono dunque le esigenze dell'agricoltura che giustificano l'erogazione del beneficio, bensì l'intento di recuperare

e valorizzare l'edificio medesimo come componente del paesaggio agrario, attraverso l'applicazione di strumenti agevolativi originariamente predisposti per favorire l'esercizio dell'attività agricola.

5. TRACCE DI TUTELA DEL PAESAGGIO TERRAZZATO E DEI RELATIVI MURETTI A SECCO DI CONTENIMENTO NEL D.LGS.N. 228/2001

Il connubio tra l'anima paesaggistica, nel moderno senso culturale del termine, e l'anima della funzionalità economica che connota l'architettura rurale, permea di sé un'altra singolare traccia di cultura lapidea che modella il paesaggio agrario: mi riferisco ai muretti a secco che da tempo immemorabile fungono da strumento di delimitazione dei terrazzamenti nelle zone più acclivi del nostro territorio rurale. I terrazzamenti rappresentano un esempio significativo di trasformazione del paesaggio attuata dall'uomo a fini agricoli, per ridurre a coltura i terreni in pendio, garantendo al contempo la stabilità del suolo, il rallentamento dello scorrimento delle acque meteoriche, la raccolta delle acque superficiali e sotterranee e il miglioramento della qualità dei suoli al fine di renderli coltivabili.

A fronte del degrado esteso e profondo che i paesaggi agrari terrazzati hanno subito negli ultimi anni, con evidenti segni di sgretolamento dei muretti a secco che li strutturavano e li contenevano, anche per l'abbandono delle pratiche agricole collinari legato all'esodo dei contadini verso la città, non si riscontra ad oggi, a livello comunitario e nazionale, una normativa *ad hoc*, ma è possibile focalizzare nel panorama del vigente diritto agrario, alcuni strumenti normativi suscettibili di essere letti e, dunque, utilizzati in chiave di conservazione dei muretti a secco che limitano i terrazzamenti, come elemento tipico del paesaggio agrario e, al contempo, come strumento funzionale all'esercizio dell'agricoltura⁸.

In alcune ipotesi normative è presente un riferimento diretto all'assunzione dell'obbligo di conservazione del paesaggio terrazzato che si prospetta come un elemento del ventaglio di condizioni che l'agricoltore deve rispettare per poter accedere agli aiuti diretti della PAC, alla luce del reg. Ce n. 1782/2003, e della relativa normativa italiana di attuazione contenuta in particolare nel decreto Mipaaf 18 ottobre 2007, n. 13286.

⁸ Sull'argomento v. N. FERRUCCI, G. STRAMBI, *Strumenti e attori nella gestione del paesaggio terrazzato del Monte Pisano*, in *Il paesaggio terrazzato del monte pisano tra permanenze e mutamenti*, Pisa, ETS, 2008, p. 25.

Altre fattispecie normative si basano anziché sull'imposizione dall'alto di un obbligo comportamentale, sull'adesione volontaria dell'imprenditore ad un modello concertato di gestione del paesaggio agrario disegnato dal decreto legislativo n. 228 del 2001. Il pensiero va in particolare a due tipologie contrattuali: il contratto di promozione (art. 14) e le convenzioni con le pubbliche amministrazioni (art. 15). Nel primo caso si tratta di un contratto che può essere stipulato tra la pubblica amministrazione e gli imprenditori agricoli al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni tipiche, biologiche e di qualità. La disposizione che disciplina questa tipologia di contratto indica espressamente come presupposto necessario affinché l'imprenditore agricolo possa stipularlo e quindi beneficiare del finanziamento pubblico, l'assunzione, nell'esercizio della sua attività agricola, dell'impegno volto ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Potrebbe dunque essere legittimato a stipulare questo tipo di contratto l'olivicoltore che produce olio di qualità e che si impegna a mantenere i terrazzamenti e i muretti a secco che insistono all'interno della sua azienda.

La seconda tipologia negoziale citata, di cui all'art. 15 del decreto, prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare «convenzioni» con gli imprenditori agricoli *«al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio»*. Si tratta, anche in questo caso, di un accordo tra la pubblica amministrazione e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, funzionale al perseguimento di finalità elencate tassativamente nella disposizione in commento.

Per quanto riguarda le prestazioni della pubblica amministrazione dedotte a oggetto delle «convenzioni», esse varieranno in considerazione delle finalità perseguite di volta in volta e dunque dovranno essere specificate nel contratto. La disposizione prevede che esse possano consistere in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche, ma si tratta di un elenco puramente esemplificativo.

L'intento prioritario del legislatore nei «contratti di promozione» è quello di sostenere l'imprenditoria agricola locale, per esempio attraverso la promozione di prodotti tipici, nell'ottica di mantenere una popolazione attiva nel territorio rurale e di valorizzare le vocazioni produttive del territorio, mentre l'obiettivo della tutela del paesaggio, nelle sue varie componenti, appare per-

seguito solo indirettamente, per conservare nel tempo quelle stesse condizioni che consentono l'ottenimento della produzione agro-alimentare tipica. Di contro, nel caso delle «convenzioni», il dettato normativo descrive senza dubbio uno strumento utile per il coinvolgimento dell'imprenditore agricolo in un progetto di gestione sostenibile e concordata del paesaggio agrario. In queste ipotesi non si riscontra un riferimento esplicito al paesaggio terrazzato, ma l'assunzione dell'obbligo inerente la sua tutela può agevolmente formare oggetto degli accordi tra gli imprenditori agricoli, singoli o associati, e la pubblica amministrazione, in quanto funzionali al perseguimento di più generali finalità di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale.

Nell'ambito dello stesso decreto legislativo n. 228 del 2001, si riscontrano poi alcune disposizioni che riconoscono alle pubbliche amministrazioni la possibilità di realizzare le medesime finalità di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, e dunque implicitamente anche del paesaggio terrazzato, attraverso la stipula di «contratti di appalto» con gli imprenditori agricoli in *deroga* alle norme vigenti, qualora consistano, però, in opere di importi annuali fino a un massimo di circa 50 mila euro, nel caso di imprenditori singoli, e di circa 300 mila euro, nel caso di imprenditori in forma associata. La disposizione va intesa nel senso che la pubblica amministrazione può derogare, per opere, servizi e lavori di importo effettivamente abbastanza modesto, alla disciplina vigente per la formazione del contratto di appalto contenuta nella legge quadro sui lavori pubblici (legge n. 109 del 1994).

6. L'ARCHITETTURA RURALE ALLA LUCE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, PARTE III

Se sul versante della normativa agraristica è possibile, come abbiamo visto, reperire tracce di un larvato interesse del legislatore verso le diverse forme dell'architettura rurale, sia pure frammentario e talvolta solo indiretto, un'attenzione ancora minore si riscontra nei confronti di tali tematiche all'interno di quella che dovrebbe essere la sede ideale della relativa trattazione, nell'ambito cioè della disciplina paesaggistica attualmente vigente contenuta nel Codice di beni culturali e del paesaggio, il cui testo originario è stato incisamente modificato nell'arco dei quattro anni dalla sua emanazione, dunque dal 2004 al 2008, da una concitata proliferazione di interventi normativi che si chiuse con il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

L'adozione di una chiave di lettura delle disposizioni contenute nel Codice Urbani in termini di ricerca di potenziali strumenti di tutela e valorizzazione

ne dell'architettura rurale come componente del paesaggio agrario, rivela la tendenziale assenza nel legislatore di una attenzione verso la peculiarità che connota queste strutture architettoniche caratterizzate dall'intreccio tra valenza culturale e funzionalità all'esercizio dell'attività agricola. Si ripropone dunque, in questo spaccato della tutela paesaggistica, quell'atteggiamento che più in generale si registra nel Codice in relazione al paesaggio agrario, la cui specificità viene tendenzialmente ignorata e si dissolve nella sostanziale omologazione al paesaggio urbano: ciò in palese dissonanza con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio – peraltro formalmente ratificata dal legislatore italiano con la legge 9 gennaio 2005, n. 14 – che invocano da parte degli Stati aderenti l'adozione di una politica paesaggistica differenziata in funzione delle diverse tipologie di paesaggio.

Il regime del vincolo paesaggistico, con il connesso apparato autorizzatorio e sanzionatorio, potenzialmente si presta a coinvolgere le diverse forme di architettura rurale sotto vari profili: come singoli beni o singoli complessi di beni assoggettati a vincolo sulla base di un provvedimento amministrativo *ad hoc*, adottato sulla base di un procedimento amministrativo, dettagliatamente disciplinato dalle norme del Codice, in funzione di particolari pregi estetici che le connotano come bellezze naturali (art. 136, lett. a); o come complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (art. 136, lett. c); o, ancora, perché inseriti all'interno delle aree tutelate per legge tassativamente elencate dall'art. 142 e considerate *ex lege* di interesse paesaggistico, come tali automaticamente assoggettate a vincolo.

La soggezione al vincolo paesaggistico comporta per il proprietario, possessore o detentore dell'immobile vincolato o che comunque si trova all'interno di un'area vincolata, il divieto di distruzione del bene e l'obbligo di chiedere all'autorità amministrativa competente, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione paesaggistica, attraverso un'istanza corredata dalla relazione paesaggistica e dalla relativa documentazione, la cui presentazione apre un procedimento amministrativo complesso le cui tappe sono disciplinate dallo stesso Codice Urbani. La violazione delle disposizioni relative al duplice obbligo della richiesta di preventiva autorizzazione, e della esecuzione delle opere in conformità alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, comporta, alla luce del Codice, la soggezione da parte di chiunque esegua lavori di qualsiasi genere sui beni paesaggistici – dunque non solo del proprietario, ma anche dell'impresa che ha eseguito i lavori, e del professionista che li ha diretti – alle sanzioni penali contemplate dall'art. 181 del Codice, e alla sanzione amministrativa del ripristino

dello stato dei luoghi. Il comma 1^{bis} dell'art. 181, a sua volta, prevede un aggravamento della pena nei casi in cui i lavori ricadano su immobili o aree, che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; o ricadano su immobili o aree tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, e abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecotocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. In deroga al più generale divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il Codice prevede alcune ipotesi particolari, indicate in un elenco tassativo, in cui l'intervento sul bene vincolato eseguito senza autorizzazione o in difformità dall'autorizzazione può essere sanato attraverso un giudizio postumo di compatibilità paesaggistica, il cui esito positivo comporta la disapplicazione delle sanzioni penali di cui sopra, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie; e il cui esito negativo comporta viceversa, l'applicazione delle sanzioni penali e di quella amministrativa della demolizione. È invece possibile da parte del trasgressore ottenere l'estinzione del reato nell'ipotesi in cui operi la rimessione in pristino delle aree e degli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, prima che la stessa venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e comunque prima che intervenga la condanna.

A fronte di questo stringente regime autorizzatorio e sanzionatorio di carattere generale che, in assenza di una espressa disciplina derogatoria, coinvolge anche le forme di architettura rurale allorquando rientrano nelle diverse categorie di beni paesaggistici, ci si chiede se possa in qualche modo trovare ad esse applicazione quella sorta di via di fuga, tradizionalmente concessa all'agricoltura dalla normativa paesaggistica e confermata dal Codice Urbani: mi riferisco alla espressa esenzione, a opera dell'art. 149 dello stesso Codice, dalla preventiva richiesta di autorizzazione, degli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, e sempre che si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Potrebbe, ad esempio, beneficiare di tale esenzione l'intervento di ristrutturazione di un edificio rurale da adibire all'esercizio dell'agriturismo, considerato *ex lege* attività agricola, o l'intervento di sistemazione di un muretto a secco che delimita un terrazzamento o il confine di un'azienda agricola? La risposta, a mio avviso, non può che essere negativa, alla luce della circostanza che la *ratio* della norma nel suo complesso è quella di escludere dall'obbligo

di autorizzazione quegli interventi che non incidano sul contesto vincolato modificandolo in modo permanente.

Se dunque la lettura del regime vincolistico non ci consente di reperire disposizioni specifiche per l'architettura rurale, qualche conforto in questa direzione può forse trarsi dall'analisi delle disposizioni inerenti il piano paesaggistico, quantomeno sulla carta, perché anche con riferimento alla pianificazione non è dato riscontrare norme che prendano espressamente in considerazione l'architettura rurale, ma è possibile però scorgere, attraverso una attenta opera ermeneutica, potenziali aperture in questa direzione, che potranno concretizzarsi solo attraverso precise scelte adottate dallo Stato e dalla regione nella redazione a quattro mani del piano paesaggistico.

Con una formulazione generica quanto ambigua, nella versione novellata dal decreto legislativo n. 167 del 2006, lo stesso Codice, all'art. 135, sollecita infatti lo Stato e le regioni nella redazione dei piani paesaggistici, a porre particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole, accanto alla tutela dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, laddove vengono individuate le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito.

Alla luce del Codice Urbani il piano, inoltre, potrebbe dettare, *ex art.* 43, lett. c), specifiche prescrizioni d'uso in relazione alle forme di architettura rurale presenti all'interno di aree vincolate *ex lege*, intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi e, compatibilmente con essi, la relativa valorizzazione, con possibilità, qualora gli immobili collocati in tali aree non siano oggetto di specifico provvedimento amministrativo, di prevedere una procedura autorizzatoria semplificata in ordine agli interventi da eseguire sulle medesime; così come potrebbe, all'interno del territorio regionale, identificare edifici rurali come immobili di notevole interesse pubblico, o siti in aree di notevole interesse pubblico, determinandone specifiche prescrizioni d'uso; individuare ulteriori contesti che pur non presentano i caratteri del notevole interesse pubblico, meritano peraltro di essere sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; infine, individuare interventi di recupero e di riqualificazione di immobili rustici siti all'interno di aree significativamente compromesse o degradate, con possibilità per questi ultimi di essere eseguiti con una procedura autorizzatoria semplificata.

Se è evidente che queste *chances* aperte dalla disciplina del piano potranno trovare adeguata concretizzazione solo attraverso precise opzioni seguite in sede

di copianificazione, è altrettanto vero che le scelte in tal senso formalizzate nel piano paesaggistico saranno poi vincolanti per tutti gli strumenti di pianificazione del territorio. Alla luce dell'art. 143, u.c. del Codice Urbani, infatti, a far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici, e ai sensi del successivo art. 145, 3° comma, le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico e sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

7. L'ARCHITETTURA RURALE ALLA LUCE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, PARTE II

Al contrario della disciplina ora richiamata, la parte II del Codice Urbani, dedicata ai beni culturali in senso stretto, coinvolge espressamente l'architettura rurale in alcune delle sue disposizioni.

La lettura coordinata dell'art. 10, comma 3, lett. a, e comma 4, lett. l), consente di affermare che le architetture rurali aventi interesse storico o etno-antropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale, rientrano nella categoria delle cose immobili appartenenti a enti pubblici, persone giuridiche private, o privati, che possono acquistare la qualifica di beni culturali, a seguito della dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13, che accerta la sussistenza in detti beni di un interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico particolarmente importante.

La dichiarazione dell'interesse culturale del bene, che chiude un complesso procedimento amministrativo, descritto dal Codice Urbani all'art. 14, è soggetta a trascrizione nei pubblici registri immobiliari con efficacia reale, e comporta: la soggezione del bene medesimo alle misure di protezione e conservazione indicate dagli artt. 20 e seguenti del Codice Urbani, che comprendono il divieto di distruzione, deterioramento, danneggiamento del bene, e la sua utilizzazione per usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione; l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero per i Beni e le attività culturali per interventi di rimozione o demolizione, anche con successiva ricostruzione dei beni culturali, nonché l'autorizzazione della soprintendenza per l'esecuzione di opere e di lavori di qualunque genere, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, sui beni medesimi.

Il regime giuridico dei beni culturali prevede anche la soggezione dell'atto di trasferimento del diritto di proprietà o della detenzione del bene medesimo, al diritto di prelazione riconosciuto al Ministero per i Beni e le attività culturali, *ex art.* 59 del Codice Urbani, con conseguente obbligo per l'alienante di denunciare al Ministero medesimo gli atti di trasferimento entro trenta giorni dalla relativa stipulazione.

8. LE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELL'ARCHITETTURA RURALE CONTEMPLATE DALLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO N. 40/2004

L'*imprinting* che connota il Codice Urbani non consente di reperire al suo interno norme finalizzate a supportare dal punto di vista economico gli interventi di conservazione, valorizzazione e recupero delle forme di architettura rurale che direttamente o indirettamente sono coinvolte dalle sue disposizioni: questo compito è demandato alla legislazione regionale, nel rispetto delle indicazioni dei piani paesaggistici e degli strumenti di pianificazione di livello sub-regionale in ordine alla individuazione degli immobili e delle aree, oggetto degli interventi.

Un esempio per così dire *ante litteram* rispetto al Codice, di questa forma di supporto finanziario si riscontra nella legge sull'agricoltura della regione Veneto 12 dicembre 2003, n. 40, nella versione modificata dalla legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, il cui Titolo IX prevede "*Aiuti nel settore ambientale e per la conservazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale*", e, all'interno di questo, il Capo II, contempla, in particolare, "*Aiuti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale*".

Siamo ancora una volta in presenza di una normativa di matrice agraristica, a conferma della circostanza che tendenzialmente nel nostro ordinamento l'individuazione delle misure concrete di supporto economico finanziario all'architettura rurale sono riconducibili all'alveo del diritto agrario e non al diritto del paesaggio. Il Capo II del Titolo IX contempla due norme che rilevano ai nostri fini: l'art. 38 e l'art. 39.

L'art. 38, che reca il titolo "*Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico-archeologico*", attribuisce alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, il potere di concedere aiuti nella misura massima del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, per interventi di conservazione di elementi non produttivi delle imprese agricole, quali manufatti di interesse storico o archeologico o tradizionali aspetti del paesaggio agrario: ciò al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio rurale

e le caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli. L'uso del termine manufatti, più ampio rispetto a quello di fabbricati rurali, induce a pensare che la disposizione possa comprendere anche infrastrutture, viabilità, sistemi di conduzione delle acque per irrigazione, ecc, compresi nell'ambito territoriale dell'azienda agricola.

Il successivo art. 39, dal titolo "*Recupero del patrimonio edilizio rurale*", attribuisce alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, il potere di concedere aiuti per il recupero di fabbricati rurali tradizionali, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici e di limitare il consumo di suolo. A differenza di quanto previsto dall'art. 38 che limita ai soli imprenditori agricoli la possibilità di accedere agli aiuti, l'art. 39 estende la gamma di beneficiari fino a includere ogni altra categoria, restringendo però in tal caso l'oggetto del finanziamento agli interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali destinati a residenza del beneficiario medesimo. L'ammontare degli aiuti erogabili è fissato nel sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque per cento nelle aree svantaggiate, fino al cento per cento delle spese aggiuntive derivanti da interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato.

9. SPUNTI DI RIFLESSIONE

La riflessione sul carattere di estrema frammentarietà e lacunosità che attualmente connota la tutela giuridica dell'architettura rurale come segno del paesaggio agrario, che, come già sopra sottolineato, riflette il più generale orientamento legislativo verso la specificità che connota quest'ultimo rispetto al paesaggio urbano, induce ad auspicare una rinnovata considerazione della materia da parte del legislatore, propedeutica alla formulazione di una disciplina *ad hoc*.

Non si può però nascondere che le aspettative in tal senso sembrano purtroppo destinate ad essere deluse alla luce di una vicenda non lontana nel tempo che emblematicamente rivela la reiterata indifferenza del legislatore verso le tracce di cultura lapidea che segnano il paesaggio rurale. Mi riferisco al destino di una proposta di legge, che, per la prima volta, sembrava supplire alla carenza al livello di legislazione nazionale di una normativa mirata alla valorizzazione o alla costruzione dei percorsi, fenomeno viceversa ormai consolidato nella prassi e nelle esperienze giuridiche di altri Paesi: cioè quei tracciati non classificati nella viabilità che attraversano, collegandoli, luoghi di interesse naturalistico

o paesaggistico, ambienti progettati e morfologie naturali dei luoghi, nonché relativi elementi di raccordo, tracce permanenti dell'architettura rurale, dell'assetto del paesaggio come muri di contenimento, oratori, immaginette, fonti dell'acqua. Quel provvedimento, che si inseriva nel contesto più ampio del lungo e tormentato *iter* dei lavori parlamentari che hanno preceduto l'emanazione dell'ultima legge quadro in materia di agriturismo, sopra ricordata, prevedeva oltre a una vasta gamma di disposizioni finalizzate ad una rivisitazione della precedente legge quadro del 1985, anche alcune norme dedicate espressamente alla valorizzazione, tutela e recupero, a fini sociali, economici, ambientali e storici, dei sentieri rurali, di collina e di montagna considerati patrimonio culturale territoriale. La gamma di interventi previsti dalla proposta di legge, in relazione ai quali erano contemplate forme di finanziamento a carico del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, comprendeva la rilevazione e il censimento dei percorsi, il loro recupero, tutela e conservazione mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la promozione della relativa fruizione pubblica a fini sociali, economici, turistici e culturali, coinvolgendo nell'attuazione di questi interventi i comuni, le comunità montane, e ogni altro ente interessato, previa iscrizione ad apposito registro.

Purtroppo nella versione definitiva della legge sull'agriturismo, la n. 96 del 2006, non si è fatto alcun riferimento alla materia dei percorsi, così che quella proposta di legge che poteva rivestire un ruolo chiave come occasione per il recupero, tutela e valorizzazione delle tracce di architettura rurale disseminate lungo gli stessi, viene relegata nell'alveo, ahimè assai vasto, delle occasioni perdute dal nostro legislatore.

RIASSUNTO

Le diverse forme di architettura rurale richiedono l'adozione di una disciplina giuridica mirata a conciliare la loro funzionalità all'esercizio dell'agricoltura con la tutela del loro originale valore architettonico e culturale.

In questa direzione, il lavoro, dopo aver esaminato l'unica legge univocamente e specificatamente dedicata alla materia, la legge 24 dicembre 2003, n. 378 "*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*", analizza nel frammentario quadro normativo di riferimento, disposizioni inserite all'interno di provvedimenti normativi di più ampia portata, di matrice agraristica, come la legge quadro, 20 febbraio 2006, n. 96, in materia di agriturismo, e il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, o paesaggistica, come il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'Autrice evidenzia il singolare rapporto che quelle norme instaurano tra architettura come elemento del paesaggio e agricoltura, nel senso che alternativamente le regole dell'una si piegano in funzione delle esigenze dell'altra.

ABSTRACT

Architecture and rural landscape among persistence, recoveries and transformations. The various types of rural architecture call for the adoption of a legal discipline aimed at combining their conduciveness to carrying on agricultural business with the safeguard of their original architectural and cultural value.

Along such lines, the work first focuses on the sole act specifically dealing with this matter, namely Act no. 378 dated 24th December 2003 "*Provisions for the safeguard and enhancement of rural architecture*". Subsequently, it highlights, within the broad statutory framework, provisions included within statutes having a broader scope, in the agricultural area, such as Act no. 96 dated 20th February 2006 on agri-tourism, and Act no. 99 dated 29th March 2004, or in that of landscape, such as the Code of cultural assets and landscape.

The Author highlights the peculiar link established by the above provisions between architecture as an element of landscape and agriculture, in that alternately the rules of either must bend before the needs of the other.

Credo che sia capitato a tutti, magari in occasione di una scampagnata con amici, di riflettere e parlare con toni nostalgici della maltrattata eredità paesaggistica, estesa e variata, che abbiamo avuto in consegna, dell'architettura rurale, dei borghi antichi semiabbandonati, delle colture agrarie degradate e riconquistate dal bosco. Con toni nostalgici dicevo, volendo distinguere da atteggiamenti melanconici. Una distinzione che merita sottolineare, com'è giustamente rimarcata nel rapporto annuale 2009 della Società Geografica Italiana che ripropone un recente scritto di Eugenio Scalfari; egli definisce *nostalgia* «il rimpianto di un passato che è stato e non può tornare» e *melanconia* «il rimpianto di ciò che non è stato ma che sarebbe stato possibile». Ma non è pensando solo a quello che è stato e a quello che sarebbe stato possibile che si risolvono i problemi attualmente evidenti e pressanti.

Abbiamo, da una parte, il compito di mantenere e restaurare quello che possediamo, ma anche il dovere di non pensare al futuro con la sola logica della conservazione del patrimonio ereditato, perché questa strada comporta il concetto di vincolo, e quindi l'immobilismo. Atteggiamenti che non prospettano evoluzioni funzionali e formali del paesaggio agricolo. Occorre, invece – a mio parere – pensare, in una logica creativa e positiva, a nuovi progetti, tentando di verificare, in un ambito multidisciplinare di studio, dove e come si possa e si debba intervenire con trasformazioni conformi alla nostra epoca. Si possono richiamare, a questo proposito, le parole di Emilio Sereni, quando sostiene che il paesaggio non è un fatto, ma «un farsi di genti vive». Affermando in sintesi, in una visione dinamica della realtà, che la vitalità e la competitività dell'economia agricola dipendono dalla rimu-

* *Architetto e urbanista, consulente di Amministrazioni pubbliche*

neratività dei terreni che non possono essere soggetti a vincoli di carattere puramente estetico.

Fatti i dovuti rapporti, si potrebbe pensare di applicare al paesaggio la metodica già usata per il recupero dei centri antichi e per il restauro architettonico. Per intervenire in tali contesti urbanistici è ormai da tutti condiviso che si debbano distinguere le parti che devono essere conservate e restaurate, quelle che possono essere ristrutturate e quelle che possono essere oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, ai fini del rilancio economico e della valorizzazione dei centri stessi, introducendo nuove funzioni e usi. Analogamente si possono distinguere parti che hanno valore diverso nel paesaggio rurale.

Occorre allora riconoscere le permanenze rilevanti (“le invarianti”), le trasformazioni avvenute e quelle ancora possibili.

I. LA PERMANENZA DEL PAESAGGIO RURALE

Pur assistendo quotidianamente al progressivo processo di trasformazione che investe i vari episodi edilizi e urbanistici e l'assetto complessivo del paesaggio rurale, si può anche notare – fortunatamente – la tenace resistenza delle forme antiche rispetto agli interventi contemporanei.

Di questi aspetti ne avevano già fornito testimonianza Renato Stopani nel suo bel volume di vent'anni fa: *Paesaggio agrario della Toscana, tradizione e mutamento* (Firenze, 1989). Ma il fenomeno dell'evoluzione e della trasformazione del paesaggio italiano trova anche altri importanti riferimenti nel volume di Aldo Sestini, *Il paesaggio*, edito dal TCI nel 1963; nell'opera *I paesaggi umani*, sempre del TCI, edito nel 1977; in altri studi e ricerche quali, ad esempio, quella affrontata da Paolo Baldeschi per il Chianti e quella del gruppo di studio dell'Università di Pisa per i colli del Monte Pisano. Ulteriori importanti contributi si ricavano dal volume edito quest'anno dall'Accademia dei Georgofili, che contiene la sintesi del lavoro svolto in un lungo arco di tempo e dal rapporto annuale della Società Geografica Italiana: *I paesaggi italiani tra nostalgia e trasformazione*, edito nel giugno 2009.

La resistenza posta dal disegno antico del territorio, rispetto agli interventi contemporanei, si riscontra nelle parole del noto geografo francese Pierre George, quando afferma che il paesaggio agricolo «vive ancora largamente sul passato». Ovvero «Il futuro ha radici antiche» come enunciava Carlo Levi.

Quotidianamente percepiamo segni inalienabili, che sono da considerare elementi strutturali del paesaggio, che mai muteranno.

Merita fare qualche esempio. Rimane nelle aree delle pianura – anzi permane – il disegno a scala vasta della *centuriatio* romana; si leggono i segni della civiltà medievale nei borghi rurali inerpicati sui rilievi collinari; si conserva l'impronta delle riforme agrarie del Settecento; rimangono le bonifiche di interesse estese porzioni territoriali.

Si può quindi affermare che non è solo la geografia dei luoghi, la morfologia dei terreni, il sistema idrografico che determinano la struttura del paesaggio, ma la storia, ovvero le ragioni economiche e sociali degli interventi succedutisi nel tempo, che creano e danno forma al territorio.

La grande varietà dei paesaggi agrari che caratterizza il nostro paese è data da tali elementi. Essi si sono formati e strutturati nel corso dei secoli, furono apprezzati dai viaggiatori del *Grand Tour*, ed erano ancora assai leggibili all'inizio degli anni Cinquanta del secolo scorso. Il confronto delle carte dell'IGM (le "tavole" in scala 1/25.000) e delle fotografie aeree di quegli anni con i Cabrei e i terrilogi più antichi, ne costituiscono la prova; documentano un assetto agrario che ancora presenta caratteri e fisionomie poco mutate rispetto alla rappresentazione esistente nelle mappe antiche. In esse sono ancora evidenti e chiaramente leggibili gli elementi strutturali del sistema agricolo e fondiario che era generalmente fondato – come rileva Renato Stopani – su «unità produttive stabili, autonome e policolturali», tali da «garantire almeno l'autosufficienza alimentare alla famiglia colonica e una certa quantità di derrate al proprietario secondo la divisione a metà dei prodotti tipica del contratto mezzadrile».

Nel paesaggio di pianura riconosciamo il disegno geometrico delle particelle catastali, i viali rettilinei fiancheggiati da filari di alberi, i corsi d'acqua che scorrono paralleli alla maglia viaria. Nella piana di Lucca, ad esempio, ha matrici antichissime l'insediamento rurale delle corti, esempio unico al mondo di rapporto tra edifici e forme di coltivazione dipendenti dall'esteso uso dell'enfiteusi.

Le ben note Cinque Terre costituiscono un esempio formidabile di "patrimonio rurale", quale perfetta espressione dei "paesaggi culturali" così come individuati dall'UNESCO nella lista dei beni appartenenti al patrimonio mondiale dell'umanità. Merita rileggere la descrizione del sito che motiva l'iscrizione nella lista: «La costa ligure tra le Cinque Terre e Portovenere è un paesaggio culturale di grande valore scenico. La forma e la disposizione dei piccoli villaggi e il modellamento del paesaggio che li circonda, superando lo svantaggio di un territorio acclive e terrazzato, hanno segnato profondamente in questa area la storia dell'insediamento umano dell'ultimo millennio». Questo paesaggio di eccezionale valore, prodotto dalla creatività collettiva,

ha saputo trarre dalle difficoltà dell'ambiente naturale le opportunità per una agricoltura peculiare e continua a giocare un ruolo socioeconomico di primo piano nella vita della comunità.

Altrettanto rilevanti per la forma e l'uso dei versanti collinari, sono i terrazzamenti e i ciglionamenti presenti su tutta la dorsale appenninica. La presenza delle ville, diffuse in molte regioni italiane, caratterizza e organizza il paesaggio fino a creare estesi sistemi territoriali con propria omogeneità e con i medesimi caratteri identitari.

Il rapporto tra città e campagna non è sostanzialmente cambiato. L'esempio delle ville lucchesi può costituire un riferimento facilmente riscontrabile di rapporto con la città.

Permangono le forme architettoniche degli episodi insediativi più cospicui per forma e dimensione. I centri, i borghi e i nuclei antichi perpetuano il loro ruolo di riferimento sociale culturale e territoriale. Nelle aree montane e collinari dell'Appennino, ad esempio, rimane il rapporto con la chiesa parrocchiale. E rimane viva la relazione tra i paesi e l'intorno delle loro terre sostenuto dalla antica rete delle strade e dei sentieri. Queste sono a loro volta corredate e arredate dalle numerose e sempre variate testimonianze dell'antica cultura devozionale, quali le marginette, le "maestà" (come dicono in Garfagnana), i crociali e le croci votive, ovvero arricchite da altri elementi di arredo urbano, espressioni della cultura materiale e della funzionalità dei luoghi, che sono i lavatoi, gli abbeveratoi, le fontane, le panche di via, i muri e i muretti in pietra che proteggono il percorso stradale nel bordo a valle, così come le siepi di mortella e di tasso.

Permane, quale segno rilevante della struttura fondiaria e della storia sociale ed economica di molte aree, il frazionamento delle proprietà che produce un disegno particolare intorno ai borghi rurali e all'interno degli stessi e che dimostra l'attaccamento alla terra di intere generazioni, per cui, nelle divisioni ereditarie, nessuno rinuncia alla sua pur piccola proprietà (fino alla dimensione di cento/duecento metri quadri); queste minute porzioni sono generalmente coltivate a orto, ma vi sono anche alberi da frutto, filari di vite, qualche olivo; ogni particella è corredata da una capannuccia, in legno o in muratura, spesso costruita abusivamente, perché necessaria per il ricovero di qualche attrezzo, per un ricambio d'abito, per proteggere un motocoltivatore. Un bidone di lamiera o di plastica raccoglie le acque piovane dal tetto del manufatto edilizio.

Questo micro-paesaggio si pone in rapporto fortemente dialettico con l'affermarsi delle colture industriali quali, ad esempio, il girasole, il mais, e distribuite nelle zone della pianura, dove le dimensioni dei terreni sono assai più estese o dove si è prodotto un riaccorpamento delle proprietà.

2. LE TRASFORMAZIONI

Il lungo ma non esaustivo elenco delle permanenze va visto in rapporto alla trasformazioni avvenute e quelle in corso. L'esame dei documenti e l'analisi storica del territorio, condotta sulla base degli scritti di vari studiosi e con l'esame delle mappe e i sopralluoghi diretti, evidenziano i mutamenti del lento processo di stratificazione del territorio rurale e della sua strutturazione funzionale e formale. L'inizio della trasformazione si avverte a partire dall'Ottocento con l'avvento dell'industrializzazione delle campagne.

Ma altri processi e fenomeni intervengono nel mutamento. Alcuni di essi si leggono con particolare rilevanza nel paesaggio montano. Si ripensi al noto fenomeno della diminuzione della popolazione residente; all'invecchiamento della popolazione presente; alla modifica della composizione dei nuclei familiari (vedi il progressivo dissolvimento della famiglia patriarcale). All'abbandono dei coltivi si aggiunge la riduzione, se non la scomparsa, dell'attività pastorale; gli alpeggi perdono la loro funzione e l'avanzare del bosco, non più controllato dalla mano dell'uomo, consente la riconquista da parte della natura di intere porzioni tenute a pascolo.

Parallelamente all'urbanizzazione che avanza inesorabile, le statistiche segnalano una crescente preoccupante tendenza alla diminuzione della SAU (superficie agricola utilizzata) dovuta principalmente all'abbandono di zone nelle quali è più difficile coltivare e al progressivo trasferimento di cittadini verso le campagne (fenomeno inverso a quello dell'urbanesimo di più antica memoria) che genera ulteriori e diversificati problemi. Il nuovo interesse per la campagna non comporta, che di rado, un ritorno alle attività agricole. «I Georgofili hanno richiamato l'attenzione su questa nuova realtà e sulle cause che concorrono a determinarla. Il trasferimento verso le campagne avanza soprattutto lungo le direttrici delle principali vie di comunicazione. Quindi segue spesso il fondo delle vallate, proprio dove si trovano i terreni agrari migliori [...] Varie tipologie di fabbricati e manufatti invadono così le 'aree aperte', nelle quali progressivamente si realizzano nuovi insediamenti definiti come 'città diffusa', talvolta anche senza adeguato rispetto di una razionale tutela ambientale e idrogeologica. Sparisce quindi una parte dell'agricoltura e ne viene stravolto il paesaggio, come documenta nel tempo l'eloquente confronto delle immagini satellitari»¹. È questo un fenomeno che ormai interessa

¹ *Accademia dei Georgofili*, Firenze, 2009, p. 99. Settima edizione della pubblicazione che rappresenta il quadro di sintesi della storia e delle attività svolte dall'Accademia in oltre due secoli e mezzo. L'edizione è stata pubblicata in occasione dell'inaugurazione del 256° Anno Accademico.

larghissime porzioni di aree agricole di vari Comuni e alcuni di questi ne sono totalmente investiti. Le aree agricole residue che rimangono, delimitate dalle aree urbanizzate, finiscono per ridursi progressivamente (definite in alcuni casi quali "aree agricole periurbane", "aree a economia agricola debole", ecc.); in sostanza sono aree che aspettano di essere edificate e sulle quali gli imprenditori più scaltri possono investire, sicuri della rendita di posizione nel tempo.

Le lottizzazioni residenziali si riconoscono subito nelle fotografie aeree o nelle cartografie, per il loro disegno frammentario ed estraneo rispetto al contesto territoriale rurale in cui si inseriscono. Ma si riconoscono anche muovendoci lungo i normali percorsi stradali.

Numerose sono le ulteriori trasformazioni possibili e in atto. Valgano alcuni esempi: le nuove tipologie edilizie realizzate sono la negazione della cultura architettonica; il diffondersi delle serre delle colture orticole e del florovivaismo ha trasformato le aree della Riviera dei Fiori, della costa versiliese, la valle del torrente Pescia, e tante altre; l'agriturismo e il turismo in campagna hanno consentito il riuso di antichi edifici per nuove funzioni e hanno permesso la costruzione di nuovi fabbricati, con i relativi giardini, le sistemazioni esterne a prato, i parcheggi e quant'altro, introducendo disegni e linguaggi formali nuovi nelle campagne.

Le aree montane e quelle delle colline più impervie senza il presidio umano sono aggredite dagli incendi.

Le aree boscate sono divenute impenetrabili e aggrediscono i castagneti. In alcuni comuni (come a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca) la presenza dei coltivi di castagno non è stata rilevata nel censimento dell'agricoltura dell'anno 2000.

3. I RECUPERI

In questo processo di recupero e trasformazione il rapporto tra città e campagna non è sostanzialmente cambiato, afferma Stopani. Rimane la voglia della vita in campagna. Ne è prova il notevole sviluppo del turismo rurale. Ma questa nuova forma di turismo quale richiamo potrà avere nel futuro se vengono meno quegli aspetti agricoli produttivi, le forme originarie dell'insediamento rurale, la presenza di ovini e bovini, delle stalle, e di tutti quegli elementi e di quei modi di vita, diversi da quelli urbani, che invitavano ad andare in campagna?

Numerose riviste specializzate, «Casa e campagna», «Ville e Casali», e tante altre invitano alla vita in campagna, contengono offerte di immobili in ven-

dita e in affitto; sono zeppe di esempi di recupero edilizio, talvolta anche ben condotti dal punto di vista delle tecniche del restauro. Ma rimane da valutare l'ulteriore erosione del territorio a danno dell'agricoltura per perseguire le finalità dello sviluppo residenziale e turistico.

Se, da una parte, si può notare che interi villaggi e borghi sono stati oggetto di investimenti e progetti, dall'altra rilevanti investimenti sono riscontrabili nell'impianto di nuovi vigneti e oliveti e nella costruzione di nuove cantine e frantoi, che costituiscono anche opere architettoniche di rilievo, per cui il turismo rurale e quello enogastronomico si arricchiscono di ulteriori occasioni per il loro sviluppo.

4. PROBLEMI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE

Si può affermare in via generale che, se si escludono i capoluoghi di provincia, le città di una certa dimensione e i centri investiti da importanti problematiche insediative (ad esempio i centri turistici), in gran parte dei comuni italiani e in particolare dei comuni più piccoli che possiedono un ampio territorio rurale, sia di pianura che collinare o montano, i piani urbanistici, fino a non molti anni orsono, venivano redatti senza attenzione al territorio rurale. La loro elaborazione avveniva secondo i criteri dettati dalla disciplina della legge urbanistica del 1942; quella dei regolamenti edilizi con annessi Programmi di Fabbricazione. In sintesi si può affermare che per molto tempo, anzi per troppo tempo, si è pensato solo alla nuova edificazione. Negli anni Cinquanta del secolo scorso c'era la necessità di ricostruire in tempi rapidi; le aree agricole venivano abbandonate per i vari e noti motivi; si stava sviluppando l'industria manifatturiera, c'era bisogno di nuovi "capannoni", di nuove case; il nuovo urbanesimo svuotava le campagne e premeva sulle città.

Una attenzione pressoché nulla si riscontra anche nei Piani Regolatori degli anni Sessanta, nei quali il territorio produttivo agricolo era definito genericamente territorio *extra-urbano*; ovvero qualcosa di *extraneo* ai problemi della pianificazione, di cui si riscontrava la presenza, ma che non era meglio definito; quelle aree erano diverse da quelle urbane; erano oltre la città! Tuttavia vi si potevano anche realizzare nuove costruzioni a uso residenziale e/o produttivo, con bassi indici di fabbricabilità, tuttavia edificabili.

Mi pare di poter affermare che solo all'inizio degli anni Settanta si cominciò ad avvertire un nuovo modo di pensare e pianificare il territorio, affrontando la complessa problematica della campagna in cui si inoltravano gli episodi insediativi urbani, quelle lunghe frange periferiche delle città, che

sempre più fittamente si concrezionavano ai margini delle infrastrutture stradali. Cominciò a essere posto con più attenzione il problema del rapporto tra città e campagna.

In una prima fase, la rivalutazione del territorio extra-urbano, si limitava in genere a prendere atto delle aree di rilevanza ambientale e storico culturale: le aree boscate, le aree che presentavano problemi di fragilità idraulica e geomorfologica, le aree in cui vi era presenza di valori culturali diffusi (castelli, ville, pievi e complessi monastici, centri storici minori). Le azioni che si predisponavano, erano però più simili ai vincoli di tutela, piuttosto che tese a definire i modi del loro inserimento nel contesto programmatico economico e in quello pianificatorio proprio degli strumenti urbanistici.

Nuove leggi nazionali e regionali, con i relativi regolamenti attuativi si sono inseguite e sovrapposte. Si è verificata una nuova attenzione per il territorio aperto (nuova definizione che aveva sostituito fino a pochi anni orsono quella di territorio extraurbano).

Ma a me pare che occorra un più preciso indirizzo operativo per le aree agricole.

Condivido le affermazioni dell'Accademia dei Georgofili: «È indispensabile e urgente provvedere ad una razionale tutela delle aree agricole [si legge nel volume dell'Accademia edito nel 2009]. Piuttosto che pensare ad una utopistica pianificazione del paesaggio agricolo, attraverso l'imposizione di vincoli per una statica conservazione delle colture in atto [...] occorre, prioritariamente, assicurare la conservazione degli spazi destinati all'agricoltura, là dove questa possa sopravvivere, innovandosi liberamente per rimanere competitiva e continuare ad offrire i suoi paesaggi vivi, sempre mutevoli nello spazio e nel tempo»².

La pianificazione urbanistica, fino a oggi, è stata prevalentemente affidata agli architetti, così come la tutela del paesaggio è stata condivisa con gli storici dell'arte. Successivamente alle prime esperienze pianificatorie del dopoguerra e in conseguenza di sempre più frequenti disastrose calamità naturali, ci è resi conto che un più corretto processo di controllo e formazione dei nuovi assetti urbani e territoriali e la tutela degli esistenti doveva basarsi anche sulle scienze geologiche. Le ipotesi relative ai nuovi assetti insediativi dovevano – e devono – essere fattibili dal punto di vista idrogeologico e sicure dal rischio sismico.

Ma se si vogliono consegnare al futuro le belle contrade italiane, il paesaggio costruito nei secoli pensando anche alla produzione agricola, bisogna renderci conto che l'avvenire del nostro paesaggio rurale non può essere né

² *Accademia dei Georgofili*, cit., p. 102.

ipotizzato, né realizzato, senza l'aiuto degli agronomi, non solo nella loro veste di tecnici specializzati, ma anche in quella di pianificatori e paesaggisti (non uso la parola urbanisti perché richiama troppo gli aspetti e problemi del costruito urbano) operando in un contesto multidisciplinare.

5. VERSO UN NUOVA DISCIPLINA E UN NUOVO ASSETTO DEL PAESAGGIO

Il paesaggio produttivo agricolo è, quasi ovunque, paesaggio storico e nonostante le varie aggressioni sofferte e le erosioni subite, si evidenzia ancora per il buon livello di integrazione e mantenimento degli assetti agrari tradizionali dovuti al perpetuarsi nel tempo delle colture di pregio quali, ad esempio – mi riferisco al paesaggio toscano – i vigneti e gli oliveti.

Specialmente quello delle colline rivela caratteri di emergenza e di valore storico. Si può ulteriormente specificare che nelle terre collinari, più che altrove, si sono mantenute le forme del paesaggio agricolo tradizionale e il suo valore storico dipende dal fatto che esso, come sottolinea Paolo Baldeschi (riferendosi al Chianti), rappresenta il risultato di una «costruzione cosciente di un territorio da parte delle società insediate o in esso impegnate»³ e richiama le parole di Emilio Sereni – già ricordate precedentemente – ovvero che il paesaggio non è un fatto, ma «un farsi di genti vive». Ne deduce, Baldeschi, «che ogni società ha il paesaggio o il “non paesaggio” che si merita»⁴.

Il paesaggio agricolo è, in sintesi, un bene affidato a chi ci lavora e ci vive; questi ne sono gli artefici e i custodi.

Occorre inoltre notare che il costo della cura e della manutenzione, tutti gli oneri degli interventi, nel paesaggio agrario sono a carico dei proprietari fondiari e dei produttori. Quasi paradossalmente, invece, i benefici di tutto questo lavoro sono percepiti dalla collettività. Chi non ci vive o ci lavora – noi cittadini – lo osserviamo come un bene che ci è concesso di vedere, ne godiamo di piacere visivo (estetico) e materiale (perché siamo i destinatari – i consumatori – del prodotto che deriva dal lavoro della terra). Ma quasi sempre lo vediamo dall'esterno; siamo estranei a esso. Sono ancora poco conosciute, dai più, le fasi della sua formazione e le ragioni che lo hanno determinato, i criteri che hanno guidato la realizzazione degli interventi. Rischiamo di non afferrarne il significato, di non capirne la vera sostanza e i

³ *Il Chianti fiorentino, un progetto per la tutela del paesaggio*, a cura di P. Baldeschi, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 6.

⁴ *Ibidem*.

vari problemi; non intendiamo quello che ci può raccontare. Non è da tutti accettato che «il nostro paesaggio deve corrispondere alla attuale evoluzione delle nostre strutture economiche»⁵ e che i produttori devono poter essere concorrenziali nel mercato. Siamo anzi pronti a criticare interventi nuovi, a rifiutare moderne tecnologie e impianti. Non ci rendiamo conto che per la produzione di qualità dell'olio e del vino, ad esempio, necessitano nuovi edifici, nuove attrezzature, nuove cantine, nuovi frantoi; che l'accessibilità ai luoghi di produzione deve essere migliorata. Siamo consapevoli che la crescita di quella nuova economia basata sul nuovo interesse per le attività agricole (agriturismo, turismo "verde") deve saper coniugare l'unicità dei contesti agrari con l'introduzione di nuovi criteri e processi di lavorazione. Nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana si invita a nuovi coraggiosi atteggiamenti e anche ad aperture verso le fonti energetiche rinnovabili, verso «i relativi impianti, le connesse programmazioni, progettazioni, localizzazioni, realizzazioni [per trovare] da un lato, le più efficienti ed efficaci capacità di incremento e di evoluzione tecnica e funzionale e, dall'altro, la più congrua armonizzazione e contestualizzazione paesaggistica: sapendo creare, laddove necessario, nuovo paesaggio sul ceppo del patrimonio paesaggistico esistente e nel mantenimento dei valori che esso esprime»⁶.

Di fronte ad una attenzione spesso contraddittoria sui temi del paesaggio agricolo, che indulge verso l'antico (perché bello) e rifiuta il contemporaneo (perché brutto), si deve affermare che paesaggio non è solo il luogo, non sono solo i luoghi più significativi e più belli di un territorio⁷.

È vero che vi sono elementi congrui e incongrui, che si sono verificati interventi dissonanti rispetto ai modi e alle tipologie insediative e culturali (ma anche colturali) antiche che hanno eroso il patrimonio paesaggistico rurale in genere, e in particolare quello collinare; interventi che hanno ridotto il valore di alcune parti significative di queste terre. Ma dobbiamo anche riflettere su cosa si riconosce e si individua come "paesaggio".

Nella Convenzione Europea del paesaggio firmata a Firenze nel 2000 e ratificata come legge dello Stato Italiano nel 2006 (L. 14/2006) esso è definito un "bene" indipendentemente dal valore che gli viene attribuito. «È la componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della di-

⁵ *Ibidem.*

⁶ Cfr. Documento di Piano del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valore di piano paesaggistico in attuazione del codice dei beni culturali, adottato dal Consiglio Regionale della Regione Toscana con deliberazione n. 32 del 16 giugno 2009 (di seguito: P.I.T.).

⁷ *Ibidem.*

versità del loro comune patrimonio culturale e naturale, nonché fondamento della loro identità⁸».

Ogni porzione di territorio è parte di un paesaggio. «Anche quelle che ci appaiono brutte e degradate sono paesaggio. Esso porta con sé tutti i segni delle trasformazioni del tempo, dell'intreccio di popolazioni, di culture, conflitti e attività economiche della storia umana. E sarà sempre lo specchio della società che lo abita e del suo modo di interagire con la natura e di organizzare il proprio spazio fisico. Le meravigliose colline toscane, i terrazzamenti agrari delle Cinque Terre, un borgo antico, ma anche una rete autostradale o ferroviaria, o un'acciaieria davanti ad un porto mercantile sono paesaggio. È in tutta questa varietà di luoghi e di storie che un paesaggio esprime l'identità di un popolo e delle trasformazioni che lo hanno caratterizzato. Per questo il paesaggio deve essere tutelato, ma non può essere imbalsamato. Salvaguardarlo significa saper gestire l'evoluzione e leggerne, tra i segni e gli elementi che racchiude, le regole che devono guidare il suo mutamento e la sua conservazione perché esso mantenga il suo valore lungo lo scorrere del tempo⁹».

Se quanto affermato vale in senso generale, merita ancor più considerazione per il paesaggio rurale.

Possiamo concludere che abbiamo ancora molto da fare!

RIASSUNTO

Il bel paesaggio rurale è dovuto alla vitalità e alla competitività dell'economia agricola; per conservarlo e per renderne sicuro il futuro non può essere oggetto di vincoli puramente estetici. Anche se permane la struttura profonda del paesaggio è pur vero che, in varie occasioni, l'espansione edilizia ha occupato i terreni migliori. Inoltre una malintesa voglia di vivere in campagna genera ulteriori problemi di occupazione del suolo. Per far sì che nel territorio agricolo vi siano interventi più corretti è possibile ricorrere alle esperienze compiute per i centri storici, distinguendo le parti che devono essere salvaguardate da quelle sulle quali si può intervenire. Il paesaggio deve essere tutelato, ma non può essere imbalsamato. Si tratta di individuare le regole che devono guidare il suo mutamento e la sua conservazione perché esso possa mantenere il suo valore nel tempo. La pianificazione urbanistica non ha, fino ad oggi, avuto l'attenzione che il territorio agricolo si merita; è stato quasi sempre considerato un ambito "extra-urbano", senza una propria redditività ed è mancato il necessario ricorso a studi di livello interdisciplinare e il coinvolgimento più diretto degli agronomi.

⁸ *Ibidem.*

⁹ *Ibidem.*

ABSTRACT

Architecture and rural landscape among persistency, recoveries and transformations. The beautiful rural landscape finds its source in the vitality and competitiveness of the agricultural economy; in order to preserve it and to secure its future it cannot be made subject to purely aesthetic constraints. Although the deep structure of the landscape remains, it is true that, on several occasions, the building expansion has occupied the best portions of land. In addition, a misguided desire to live in the countryside creates additional problems in terms of occupation of the land. In order to ensure that more appropriate interventions are carried out in agricultural areas, we can take advantage of the experience accrued with central areas of historical towns, distinguishing the sectors that must be safeguarded from those where action can be taken. Landscape must be protected, but cannot be embalmed. We need to identify rules that must guide its evolution and its conservation so that it may retain its value over time. To date planning has not paid the attention that agricultural areas deserve; nearly always have they been considered "out of town" areas, without profitability of their own; the necessary recourse to interdisciplinary studies and a more direct involvement of agronomists has been missing.